



# CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ordinanza N.  
Data di registrazione

12  
01/03/2019

**OGGETTO: ADOZIONE DI ADEGUATE MISURE PER LA PREVENZIONE ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE ALCAMESE, CON DECORRENZA IMMEDIATA FINO ALLE ORE 06,00 DEL 06/03/2019**

## IL SINDACO

**Il sottoscritto Ing. Arch. Venerando Russo responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto né che in tale situazione si trovino i soggetti che hanno svolto l'attività istruttoria, sottopone il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90;**

### **Premesso che :**

- il centro storico è patrimonio comune di ogni cittadino per cui è compito dell'Amministrazione garantire la completa fruibilità;
- nel periodo che va dal 01/03/2019 al 06/03/2019, lo stesso centro storico, in occasione del "Carnevale Alcamese", sarà interessato dai festeggiamenti e dalle sfilate di gruppi in maschera e di carri allegorici;
- la c.d. "movida" nel centro storico, nonché la manifestazione sopra citata, rappresentano potenzialmente motivo di attrazione e sviluppo, ove indirizzata verso una sana aggregazione e con un preciso progetto culturale e nell'ambito di un pacchetto di offerta turistica;
- anche in conseguenza dell'elevato consumo di bevande alcoliche, soprattutto da parte dei giovani, vengono abbandonati sul suolo pubblico, contenitori di vetro e/o lattine per cui si rende necessario limitare gli orari di cessione degli stessi;

### **Considerato che:**

- l'abuso di alcolici ha comportato già nel passato situazioni pregiudizievoli per l'incolumità delle persone e la sicurezza pubblica, tali da aver compromesso la normale e corretta fruizione degli spazi urbani alimentando alterchi con alcuni residenti;
- tali situazioni configurano o rischiano di costituire un grave pregiudizio per la tutela e la conservazione del patrimonio pubblico e per l'affermazione del diritto alla libera fruizione degli spazi da parte del singolo individuo, pregiudicando anche lo sviluppo turistico della città; tali situazioni inoltre contribuiscono infatti ad alimentare fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti del suolo pubblico generando il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati; tutto ciò rappresenta non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuisce anche a ingenerare una sensazione di degrado urbano alimentando il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;
- in via generale le persone dedite all'uso di sostanze alcoliche si aggregano anche nelle aree aperte al pubblico nelle ore serali, in prossimità delle attività che effettuano la vendita di tali bevande, favorendo le situazioni di degrado urbano e di insicurezza sociale, di disturbo della quiete notturna, molestie, risse e liti;

**Vista** la relazione del Responsabile del Ser.T. dell'ASP n. 9, Distretto Sanitario di Alcamo del 17.10.2018 acquisita con prot. n. 66213, dalla quale emerge che il consumo di alcol, in particolare nelle fasce giovanili rappresenta un drammatico problema di carattere socio-sanitario anche nella nostra comunità. Tale abuso è in continuo aumento, con evidenti ripercussioni anche sull'ordine pubblico (quiete notturna e pericolosità delle strade coinvolte nella "movida");

**Vista** la relazione del Corpo di Polizia Municipale del 17.10.2018 prot. n. 66012 con la quale si propone l'adozione di tutti quei provvedimenti che possano contrastare e limitare gli effetti negativi del consumo di alcol stabilendo gli orari oltre i quali debba essere vietata la vendita di bevande alcoliche ;

**Ritenuto**, pertanto, necessario, attuale ed urgente, al fine di potere intraprendere un'azione di contrasto dell'abuso di alcol e di tutela e conservazione del patrimonio pubblico, nonché ai fini della tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica da situazioni di pericolo imprevedibili, non potendo tempestivamente intervenire con strumenti ordinari, porre in essere i seguenti provvedimenti e pertanto:

**Visto** il D.L. 23.05.08 nr.92 coordinato con la Legge di conversione 24.07.08 nr.125 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

**Visto** l'art. 6 della predetta legge "modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l'altro l'art. 54 del T.U. Ordinamento EE.LL.,

**Visto** il D.M. di attuazione del comma 4 del cit. art.-54 come modificato dal D.L. nr.92/2008 convertito con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della sicurezza urbana e della incolumità pubblica, definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;

Vista la Delibera di G.M. n. 102 del 26/04/2013 e la successiva n. 172 del 15/05/2014;

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. nr.267/2000 e s.m.i. ;

**Visto** il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004;

**Vista** la Legge 241/90 e s.m.i.;

### **PROPONE DI ORDINARE**

Per quanto in premessa, dalla data di adozione della presente ordinanza e fino alle ore 06,00 del 06/03/2019: ai titolari delle sotto indicate attività dalle ore **22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo**:

- **commerciali in sede fissa su area privata e su aree pubbliche sia in sede fissa che in forma itinerante**, autorizzati alla vendita di alimenti (alcol), anche per i distributori automatici;
- **artigianali** dove è consentita la vendita di prodotti alimentari (alcol);
- **di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie**;
  1. il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo finalizzato all'asporto di bevande alcoliche ;
  2. il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, finalizzato al consumo sul posto, di bevande alcoliche con l'utilizzo di bottiglie, lattine, e di altro materiale comunque contundente; le bevande alcoliche potranno quindi essere versate in contenitori diversi dal vetro o lattine e comunque in contenitori di materiale non contundente;

I divieti illustrati fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.

Tutti gli esercenti saranno, inoltre, obbligati a esporre all'interno e all'uscita del locale, in modo visibile e leggibile, un avviso in cui vengono indicate tutte le misure stabilite dalla presente ordinanza.

- a chiunque il divieto di consumo su area pubblica o aperta al pubblico transito di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita; il consumo potrà essere effettuato solo all'interno dei locali autorizzati e presso i tavoli degli stessi collocati nelle aree pubbliche attigue, regolarmente autorizzate, ai sensi della L.R. 287/91, del Reg. Ce n. 852/04 e della Delibera di CC n. 104 del 24/07/2009 che disciplina l'utilizzo di area pubblica per la collocazione di tavole e sedie. Sono fatte salve dal divieto di consumo di alcol le aree nelle quali si svolgono manifestazioni (sagre, fiere, spettacoli etc ) organizzate e/o patrocinate dal Comune . Si rappresenta che per le violazioni relative all'uso indebito del suolo pubblico potranno essere applicate le sanzioni previste dalla legge n. 94/2009 art. 3 co. 16 che prevede la sanzione della chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni;
- a chiunque il divieto di utilizzo in modo improprio delle ville comunali e degli spazi pubblici adiacenti al patrimonio artistico e culturale, quali i portici e l'atrio del Collegio dei Gesuiti, etc,

oggetto di reiterati atti vandalici da ricondursi a titolo esemplificativo alle seguenti fattispecie: bivaccare, sdraiarsi a terra, giocare al pallone, consumo di alcol, etc.

- ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie, ai titolari di attività artigianali dove è consentita la vendita di prodotti alimentari (alcol) ed infine ai titolari di attività commerciali in sede fissa su area privata e su aree pubbliche sia in sede fissa che in forma itinerante, autorizzati alla vendita di alimenti (alcol), di dotarsi dei relativi contenitori per la raccolta differenziata al servizio dei clienti e di rimuovere, ove necessario, dopo la chiusura dell'attività, carte, bottiglie, lattine e quant'altro contribuisce a rendere indecoroso l'aspetto del locale e delle sue immediate vicinanze;

## IL SINDACO

- riconosciuta la propria competenza in materia di ai sensi dell'art. 54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;
  - visto il D.Lgs n. 267/2000;
  - visto lo statuto comunale;
- accoglie la superiore proposta e

## ORDINA

Per quanto in premessa, dalla data di adozione della presente ordinanza e fino alle ore 06,00 del 06/03/2019:

- ai titolari delle sotto indicate attività dalle ore **22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo**:
  - **commerciali in sede fissa su area privata e su aree pubbliche sia in sede fissa che in forma itinerante**, autorizzati alla vendita di alimenti (alcol), anche per i distributori automatici;
  - **artigianali** dove è consentita la vendita di prodotti alimentari (alcol);
  - **di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie**;
    1. il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo finalizzato all'asporto di bevande alcoliche;
    2. il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, finalizzato al consumo sul posto, di bevande alcoliche con l'utilizzo di bottiglie, lattine, e di altro materiale comunque contundente; le bevande alcoliche potranno quindi essere versate in contenitori diversi dal vetro o lattine e comunque in contenitori di materiale non contundente;

I divieti illustrati fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.

Tutti gli esercenti saranno, inoltre, obbligati a esporre all'interno e all'uscita del locale, in modo visibile e leggibile, un avviso in cui vengono indicate tutte le misure stabilite dalla presente ordinanza.

- a chiunque il divieto di consumo su area pubblica o aperta al pubblico transito di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita; il consumo potrà essere effettuato solo all'interno dei locali autorizzati e presso i tavoli degli stessi collocati nelle aree pubbliche attigue, regolarmente autorizzate, ai sensi della L.R. 287/91, del Reg. Ce n. 852/04 e della Delibera di CC n. 104 del 24/07/2009 che disciplina l'utilizzo di area pubblica per la collocazione di tavole e sedie. Sono fatte salve dal divieto di consumo di alcol le aree nelle quali si svolgono manifestazioni (sagre, fiere, spettacoli etc) organizzate e/o patrocinate dal Comune. Si rappresenta che per le violazioni relative all'uso indebito del suolo pubblico potranno essere applicate le sanzioni previste dalla legge n. 94/2009 art. 3 co. 16 che prevede la sanzione della chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni;
- a chiunque il divieto di utilizzo in modo improprio delle ville comunali e degli spazi pubblici adiacenti al patrimonio artistico e culturale, quali i portici e l'atrio del Collegio dei Gesuiti, etc, oggetto di reiterati atti vandalici da ricondursi a titolo esemplificativo alle seguenti fattispecie: bivaccare, sdraiarsi a terra, giocare al pallone, consumo di alcol, etc.
- ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie, ai titolari di attività artigianali dove è consentita la vendita di prodotti alimentari (alcol) ed infine ai titolari di attività commerciali in sede fissa su area privata e su aree pubbliche sia in sede fissa che in forma itinerante, autorizzati alla vendita di alimenti (alcol), di dotarsi dei relativi contenitori per la raccolta differenziata al servizio dei clienti e di rimuovere, ove necessario, dopo la chiusura dell'attività, carte, bottiglie, lattine e quant'altro contribuisce a rendere indecoroso l'aspetto del locale e delle sue immediate vicinanze;

Permane in capo a tutti i titolari di attività commerciali dove è prevista la vendita di alcol, il divieto previsto dalla normativa vigente, di vendere bevande alcoliche a soggetti di minore età;

Permangono i divieti di cui al vigente regolamento comunale relativo a [collocazione strutture precarie](#) approvato con delibera di C.C. n. 104 del 24.07.2009;

## **AVVERTE**

Che ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca altro illecito anche di natura penale, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo edittale di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.lgs. 267/2000, con pagamento in misura ridotta di € 200,00 ai sensi della Delibera di Giunta 102 del 26/04/2013 e n. 172 del 15/05/2014.

## **DISPONE**

La trasmissione della presente Ordinanza a cura della Direzione 1:

- al Sig. Prefetto di Trapani ai sensi ed effetti della normativa di cui in premessa citata;
- alla Polizia Municipale;
- al Commissariato di P.S.;
- ai Carabinieri;

Di demandare agli organi di Polizia dello Stato e Locali il controllo circa l'osservanza del presente provvedimento;

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni e in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti e sarà data comunicazione al pubblico con ogni mezzo ritenuto efficace;

## **INFORMA**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni .

Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Martino Dorotea

**Il Sindaco**  
surdi domenico / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)